



Collegio di Garanzia dello Sport  
Terza Sezione

Prot. n. 00030/2024

**Decisione n. 2**  
**Anno 2024**

**IL COLLEGIO DI GARANZIA**  
**TERZA SEZIONE**

composta da

Massimo Zaccheo - Presidente

Roberto Bocchini - Relatore

Roberto Carleo

Valerio Pescatore

Antonio Scino - Componenti

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **75/2022**, presentato, in data 13 dicembre 2022, dal sig. **Giacomo Barbieri**, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Allegro,

**contro**

la **Federazione Italiana Tennis Tavolo (FITET)**, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Guarino,

**avverso e per l'annullamento, e/o comunque per l'integrale riforma,**

della decisione n. 1 (prot. 2117/2022) della Corte d'Appello Federale della FITET, notificata per il tramite della PEC in data 14 novembre 2022, con la quale, nel respingere il reclamo del suddetto

ricorrente, è stata confermata la decisione n. 3/2022 del Tribunale Federale Nazionale della FITET, che ha rigettato il ricorso del medesimo sig. Giacomo Barbieri, con cui era stata impugnata la comunicazione, pervenuta in data 20 giugno 2022, attraverso cui si notiziava dell'avvenuto Commissariamento del Comitato Regionale Puglia, giusta delibera all'esito del Consiglio Federale del 16 giugno 2022, indicando contestualmente il nominato Commissario Straordinario nella persona del sig. Carlo Borella.

*Viste* le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

*vista* l'istanza depositata, in data 6 gennaio 2024, a mezzo PEC, dall'avv. Giovanni Allegro, difensore della parte ricorrente, sig. Giacomo Barbieri, con la quale, all'esito di intercorse intese con la resistente FITET, è stata formalizzata la desistenza dal ricorso di cui in epigrafe e, per l'effetto, la rinuncia agli atti del giudizio, subordinata all'adesione della resistente Federazione costituita;

*preso atto* della comunicazione trasmessa, in data 8 gennaio 2024, a mezzo PEC, dall'avv. Giancarlo Guarino, difensore della resistente FITET, con la quale si è provveduto a prendere atto della suddetta istanza di desistenza, nonché ad esprimere accettazione alla rinuncia *“con compensazione, già pattuita tra le parti, delle spese di lite”*;

*preso atto* che la dichiarazione resa dalle parti costituite rende evidente che, nelle more del giudizio, è venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso e che ne può essere, conseguentemente, dichiarata l'estinzione;

*udito*, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024, il relatore, avv. prof. Roberto Bocchini.

**PQM**

**Il Collegio di Garanzia dello Sport**

**Terza Sezione**

Dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento di cui in epigrafe, iscritto al R.G. ricorsi n. 75/2022 – Barbieri/FITET, per sopravvenuta carenza d'interesse.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 gennaio 2024.

Il Presidente  
F.to Massimo Zaccheo

Il Relatore  
F.to Roberto Bocchini

Depositato in Roma, il 9 gennaio 2024.

Il Segretario  
F.to Alvio La Face